



## LE NOVITÀ RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Dott. Pasquale SAGGESE

Diretta 1° febbraio 2010

### COMPENSAZIONI INDEBITE



#### MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO

Violazione	In vigore fino al 28.11.2008	In vigore dal 29.11.2008 fino al 10.02.2009 (DL 185/08)	In vigore dall' 11.2.2009 (DL 5/09)	In vigore dal 01.7.2009 (DL 78/09)
Compensazione di crediti non spettanti	Sanzione del 30%	Sanzione del 30%	Sanzione del 30%	
Compensazione di crediti inesistenti	Sanzione del 30%	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione dal 100% al 200%	<b>Esclusione definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 d.lgs. 472/97</b>
Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a 50.000 € nell'anno solare	Sanzione del 30%	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione del 200%	



TRE NUOVI VINCOLI PER CONTRASTARE  
GLI ABUSI RISCONTRATI

NUOVE  
COMPENSAZIONI

DIFFERIMENTO  
TERMINE  
INIZIALE

1

NUOVE  
PROCEDURE  
TELEMATICHE

2

CERTIFICAZIONE  
DELLA BONTÀ  
DEL CREDITO

3



NUOVI VINCOLI ALL'UTILIZZO

UTILIZZO IN  
COMPENSA-  
ZIONE  
ORIZZONTALE  
DI CREDITI IVA  
PER IMPORTI  
SUPERIORI A  
10.000 EURO  
ANNUI

CREDITO COMPENSABILE SOLO A PARTIRE  
DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO  
A QUELLO DI PRESENTAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE OVVERO  
DELL'ISTANZA TRIMESTRALE (MOD. IVA TR)

IL MOD. F24 DEVE ESSERE PRESENTATO  
UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE  
I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
ENTRATEL O FISCONLINE  
PROVV. DIR. AG. ENTR. 21.12.2009

DECORRENZA  
CREDITI ESPOSTI  
NELLE DICHIARAZIONI E NELLE ISTANZE  
PRESENTATE A PARTIRE DALL'1.1.2010  
(CIRC. AG. ENTR. 15.1.2010 N. 1)



**VISTO DI CONFORMITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE**

**UTILIZZO IN  
COMPENSA-  
ZIONE  
ORIZZONTALE  
DI CREDITI IVA  
PER IMPORTI  
SUPERIORI A  
15.000 EURO  
ANNUI**

**LA DICHIARAZIONE ANNUALE DALLA QUALE EMERGE IL CREDITO DEVE RECARE ALTERNATIVAMENTE:**

- **L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 35 CO. 1 LETT. A) D.LGS. 241/97**
- **LA SOTTOSCRIZIONE DEI SOGGETTI CUI È DEMANDATO IL CONTROLLO CONTABILE DI CUI ALL'ART. 2409-BIS C.C.**

**IN ENTRAMBI I CASI  
OCCORRE ATTESTARE  
LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA  
DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE  
ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI E DI  
QUESTE ULTIME ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**



**31-12-09**

**CREDITO IVA ANNUALE O TRIMESTRALE**

**COMPENSAZIONE  
DAL PRIMO  
GIORNO DEL  
PERIODO  
SUCCESSIVO A  
QUELLO DI  
FORMAZIONE**

**COMPENSAZIONE DAL GIORNO 16 DEL  
MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI  
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
ANNUALE O DELLA ISTANZA PERIODICA**

**>10.000 €  
ANNUI**

**COMPENSAZIONE DAL PRIMO GIORNO  
DEL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO DI  
FORMAZIONE**

**≤10.000 €  
ANNUI**



## DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA


I CONTRIBUENTI CHE INTENDONO  
UTILIZZARE IN **COMPENSAZIONE** OVVERO  
CHIEDERE A **RIMBORSO**  
IL **CREDITO** RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE **ANNUALE**  
AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
**POSSONO NON COMPRENDERE TALE DICHIARAZIONE**  
**IN QUELLA UNIFICATA**

I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO  
LA **DICHIARAZIONE ANNUALE IVA** ENTRO IL MESE DI **FEBBRAIO**  
SONO **ESONERATI** DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA  
**COMUNICAZIONE DATI IVA**



CONTRIBUENTE CHE INTENDE UTILIZZARE IL CREDITO IVA:  
IN COMPENSAZIONE O  
A RIMBORSO

PUO' NON INSERIRE LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA  
IN UNICO E PRESENTARLA AUTONOMAMENTE  
(attualmente il termine iniziale per dichiarazione IVA è il 01 febbraio)



## COMPENSAZIONE CREDITI IVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



FINO A 10.000 EURO  
COMPRESO

DA 10.000,01 EURO

VECCHIA DISCIPLINA

NUOVA DISCIPLINA

IL TETTO DEI 10.000 EURO

È RIFERITO ALL'ANNO DI  
MATURAZIONE DEL CREDITO  
E NON A QUELLO DI UTILIZZO  
(guardo l'anno su F24)

È CALCOLATO DISTINTAMENTE  
PER

ANNUALE

TRIMESTRALE

Novità fiscali 2010

9

## COMPENSAZIONE CREDITI IVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



TERMINE INIZIALE

COMPENSAZIONE

TRASMISSIONE MOD. F24  
PROVV. DIR. AG. ENTR. 21.12.09

COMPENSAZIONE NON  
PUÒ AVVENIRE PRIMA  
DEL GIORNO 16 DEL MESE  
SUCCESSIVO A QUELLO  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE O  
DELLA ISTANZA

LA PRESENTAZIONE  
DELLE DELEGHE RECANTI  
COMPENSAZIONI DEVE  
ESSERE EFFETTUATA A  
PARTIRE DAL DECIMO  
GIORNO SUCCESSIVO A  
QUELLO DI  
PRESENTAZIONE DELLA  
DICHIARAZIONE O  
ISTANZA DA CUI EMERGE  
IL CREDITO

Novità fiscali 2010

10

## COMPENSAZIONE CREDITI IVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



VERIFICHIAMO LE  
RICEVUTE DEL  
SISTEMA

SCARTO DEL  
MODELLO NEI  
SEGUENTI CASI

COMPENSAZIONI  
> 10.000 EURO  
SENZA  
PRESENTAZIONE  
DICHIARAZIONE O  
ISTANZA DI  
PROVENIENZA

COMPENSAZIONI  
> 15.000 EURO  
SENZA VISTO DI  
CONFORMITÀ  
SULLA  
DICHIARAZIONE  
ANNUALE

COMPENSAZIONI  
> AMMONTARE  
DEL CREDITO  
DISPONIBILE AL  
NETTO DEGLI  
UTILIZZI PER  
SOLE  
COMPENSAZIONI  
ORIZZONTALI

## COMPENSAZIONE CREDITI IVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



1

SE VOGLIO USARE PIÙ DI 15.000 EURO IN COMPENSAZIONE DEVO APPORRE IL VISTO O LA FIRMA DEL REVISORE CONTABILE

2

NELLA DICHIARAZIONE NON DEVO DARE CONTO DELLA SCELTA CHE VOGLIO FARE, IN QUANTO IL CREDITO È INDISTINTO

3

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI PIÙ DICHIARAZIONI IN PLAFOND È QUELLO CHE RISULTA DALL'ULTIMA IN ORDINE DI TEMPO

4

SE PRESENTO SENZA VISTO POSSO MODIFICARE LA SCELTA:

- entro il 30.09 senza sanzioni
- entro il 29.12 con le sanzioni per la tardiva dichiarazione